

***Causa Shala c. Italia – Prima Sezione – sentenza 31 agosto 2023 (ricorso n. 71304/16)***

**Giusto processo – Processo e condanna *in absentia* – Cattura del latitante condannato – Mancata riapertura del processo - Violazione dell'art. 6 CEDU – Sussiste.**

**Integra la violazione dell'art. 6 della Convenzione la mancata riapertura del processo a carico di un indagato (poi imputato) per traffico di stupefacenti, il quale sia stato processato e condannato da latitante, poi catturato ed estradato dall'Albania, e nei confronti del quale il processo non sia stato riaperto.**

**Fatto.** Il caso riguarda un processo per traffico per stupefacenti celebrato a carico di Sami Shala, un uomo risultante essere senza fissa dimora a Bratislava (Slovacchia). L'imputato – già destinatario di una misura cautelare in carcere - era stato dichiarato latitante nel 1999 e gli era stato assegnato un difensore d'ufficio.

Il tribunale di Milano lo aveva condannato in contumacia a 26 anni di reclusione nel 2001. La sentenza era stata notificata al difensore d'ufficio. Ma solo nel 2013 egli era stato catturato dalla polizia albanese ed estradato in Italia.

Egli aveva allora chiesto la rimessione in termini *ex art. 175 c.p.p.* e aveva fatto appello. Ma la corte territoriale di Milano l'aveva respinto sulla base del rilievo che egli si era volontariamente sottratto all'arresto, ciò che risultava incontestabilmente da una conversazione intercettata durante le indagini a suo tempo svolte, nella quale egli aveva appreso dell'esecuzione di misure cautelari eseguite nei confronti di co-imputati e aveva deciso quindi di fuggire. Il suo successivo ricorso per cassazione era stato rigettato nel 2016.

Egli aveva fatto quindi ricorso alla Corte EDU, per violazione dell'art. 6 CEDU, alla luce della giurisprudenza sulla necessaria partecipazione dell'imputato al processo.

**Diritto.** La Prima Sezione – in composizione ristretta – all'unanimità considera che l'art. 6 CEDU sia stato violato.

Benchè dia atto (al n. 6 della sentenza) che i giudici italiani avevano accertato che vi fossero intercettazioni dalle quali risultava che – in effetti – lo Shala temesse per la propria libertà, il collegio di Strasburgo considera che tale elemento non sia sufficiente a stabilire che egli si fosse sottratto volontariamente al processo. Da questo punto di vista, il fatto che egli fosse senza fissa dimora in Slovacchia (elemento che nelle sedi nazionali aveva depresso per la sua volontà di darsi alla latitanza) viene invece ritenuto un fattore a favore dell'ipotesi che egli non sapesse del processo (v. n. 13).

La sentenza richiama i noti precedenti *Sejdovic* del 2006 e *Huzuneanu* del 2016, che hanno stabilito il diritto alla partecipazione al processo di chi non ne abbia avuto conoscenza e di chi non abbia inequivocabilmente rinunciato a prendervi parte. (Peraltro, nella sentenza *Huyzuneanu* è detto che per aversi violazione dell'art. 6 l'assenza dal processo dovrebbe essere incolpevole: v. n. 49 della sentenza).

La Corte EDU – pertanto – constata la violazione ma non condanna lo Stato italiano ad alcuna somma per equa soddisfazione, limitandosi a riconoscere al ricorrente 7 mila euro per le spese.